

Aggiornamento normativo

n. 366 / 2021



Banche, SIM, SGR e altri intermediari finanziari, imprese di assicurazione ed emittenti quotati

I. Normativa italiana

- ✓ **BREXIT:** pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 183/2020

Banche, SIM, SGR e altri intermediari finanziari

II. Normativa europea

- ✓ **MIFIR / REGOLAMENTO BENCHMARK:** in consultazione le proposte dell'ESMA in merito alle procedure sanzionatorie

III. Normativa italiana

- ✓ **BREXIT:** Banca d'Italia pubblica alcuni chiarimenti
- ✓ **BREXIT:** Consob pubblica alcuni chiarimenti
- ✓ **CIRCOLARE 285/2013:** in consultazione le disposizioni sul governo societario delle banche e dei gruppi bancari
- ✓ **GOLDEN POWER:** pubblicati in Gazzetta Ufficiale due Decreti

Imprese di assicurazione

IV. Normativa italiana

- ✓ **CONTRIBUTO DI VIGILANZA:** pubblicato in Gazzetta Ufficiale un provvedimento dell'IVASS
- ✓ **DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA:** pubblicato in Gazzetta Ufficiale un provvedimento dell'IVASS

I. Normativa italiana

- ✓ BREXIT: PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL D.L. N. 183/2020

In data 31 dicembre 2020, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 323, il [Decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183](#) ("D.L. Milleproroghe") recante, tra le altre cose, disposizioni urgenti in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Il D.L. Milleproroghe è entrato in vigore il 31 dicembre 2020.

Nello specifico, il D.L. Milleproroghe stabilisce una proroga dei termini applicabili a intermediari bancari e finanziari e a imprese di assicurazione in relazione alla scadenza del periodo di transizione previsto dall'Accordo di recesso (alla data del 31 dicembre 2020).

In particolare, l'articolo 22 del D.L. Milleproroghe prevede che:

- dal giorno successivo alla scadenza del periodo di transizione (ossia, dall'1 gennaio 2021) e fino alla conclusione del procedimento di autorizzazione - e in ogni caso non oltre i sei mesi successivi - le banche, le imprese di investimento e gli istituti di moneta elettronica con sede nel Regno Unito, operanti in Italia alla data di recesso, che entro la data di entrata in vigore del D.L. Milleproroghe abbiano presentato istanza per l'autorizzazione come intermediari di Paese terzo ovvero per la costituzione di un intermediario italiano a cui cedere l'attività, possono continuare a operare sul territorio italiano, limitatamente alla gestione dei rapporti esistenti;
- per i contratti derivati in essere non soggetti a compensazione da parte di una controparte centrale (*over the counter*) è consentita la gestione degli eventi del ciclo di vita di tali contratti;
- in relazione a banche ed imprese di investimento britanniche che, alla data di recesso operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi, la prosecuzione temporanea (come sopra indicata) è consentita solamente nei confronti delle controparti qualificate e dei clienti professionali c.d. di diritto;
- fino al rilascio dell'autorizzazione e comunque non oltre sei mesi dal termine del periodo di transizione, nei confronti dei soggetti sopra-menzionati che possono usufruire del periodo di prosecuzione temporanea, trova applicazione la normativa nazionale in materia di intermediari dei paesi terzi e di vigilanza delle competenti autorità italiane;
- in caso di diniego dell'autorizzazione i soggetti sopra-menzionati devono cessare le attività per le quali non hanno ricevuto l'autorizzazione nel più breve tempo possibile e comunque non oltre tre mesi dalla comunicazione del diniego, secondo modalità e tempi che non rechino pregiudizio ai clienti;
- le banche, le imprese di investimento, i gestori di fondi limitatamente ai servizi di investimento prestati, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica con sede nel Regno Unito che cessano l'attività

al termine del periodo di transizione o alla scadenza del termine di tre mesi dalla comunicazione di diniego restituiscono ai clienti le disponibilità liquide, i beni e gli strumenti finanziari di pertinenza di questi ultimi, secondo le istruzioni ricevute. Per i finanziamenti, la cessazione dell'attività, anche se conseguente al diniego dell'autorizzazione, non comporta modifica dei tempi e delle modalità di pagamento degli interessi e di rimborso del capitale da parte del cliente, fatto salvo il diritto del cliente all'estinzione anticipata;

- le imprese di assicurazione aventi sede nel Regno Unito, operanti in Italia alla data di recesso in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, sono cancellate, dal giorno successivo, dall'Elenco delle imprese con sede legale in un altro Stato membro di cui all'articolo 26 del CAP. Tali imprese proseguono, dopo la scadenza del periodo di transizione, l'attività nei limiti della gestione dei contratti fino alla relativa scadenza senza assumerne di nuovi contratti, né rinnovare quelli esistenti e sono tenuti ad obblighi di informativa verso il pubblico e verso l'IVASS secondo le modalità previste dal D.L. Milleproroghe.

Nelle more del periodo di prosecuzione temporanea, alle imprese di assicurazione britanniche continuano ad applicarsi le relative disposizioni in materia assicurativa.

II. Normativa europea

- ✓ MIFIR / REGOLAMENTO BENCHMARK: IN CONSULTAZIONE LE PROPOSTE DELL'ESMA IN MERITO ALLE PROCEDURE SANZIONATORIE

In data 23 dicembre 2020, l'ESMA ha posto in consultazione due *Consultation Report* concernenti le regole procedurali per l'irrogazione delle sanzioni in caso di violazioni commesse da:

- [i fornitori di servizi di comunicazione dati](#), ai sensi di quanto previsto dall'art. 38-*nonies* e seguenti del Regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR), come modificato dal Regolamento (EU) 2019/2175;
- [gli amministratori di indici di riferimento](#), ai sensi di quanto previsto dall'art. 48-*sexies* e seguenti del Regolamento (UE) 2016/1011 (Regolamento Benchmark), come modificato dal Regolamento (EU) 2019/2175.

Il termine ultimo per l'invio di commenti e osservazioni è stato fissato al 23 gennaio 2021.

III. Normativa italiana

- ✓ BREXIT: BANCA D'ITALIA PUBBLICA ALCUNI CHIARIMENTI

In data 2 gennaio 2021, Banca d'Italia, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 che ha introdotto disposizioni transitorie in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea, ha emanato due [comunicazioni](#) con cui si forniscono indicazioni e spiegazioni sul contenuto di tali disposizioni transitorie per gli aspetti di interesse, rispettivamente, degli intermediari britannici operanti in Italia e dei loro clienti.

In particolare, le comunicazioni, oltre a riepilogare quanto previsto nel Decreto-Legge, chiariscono che durante il periodo di prosecuzione temporanea dell'attività, le banche e gli istituti di moneta elettronica britannici operanti con succursale mantengono l'adesione al sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie italiano (Arbitro Bancario Finanziario) e le banche britanniche con succursale aderiscono di diritto ai Sistemi di garanzia dei depositi italiani (DGS) secondo i rispettivi statuti. Tuttavia, le banche operanti in libera prestazione di servizi possono non aderire all'ABF, qualora aderiscano o siano sottoposte a un sistema estero di risoluzione alternativa delle controversie, partecipante alla rete Fin-Net promossa dalla Commissione europea.

Entro tre mesi dal giorno successivo al termine del periodo di transizione, le banche britanniche dovranno prendere contatti con il DGS di riferimento e perfezionare gli atti richiesti per l'adesione, compreso l'adempimento degli obblighi di contribuzione. Per consentire ai depositanti di conoscere quale DGS è responsabile della protezione dei loro risparmi, tutti gli intermediari

suddetti dovranno fornire ai propri depositanti le informazioni previste dall'articolo 3 del Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 30, il più presto possibile e, in ogni caso, non oltre quaranta giorni dal giorno successivo al termine del periodo di transizione. La comunicazione ai depositanti dovrà essere chiara e formulata in un linguaggio semplice. I depositanti dovranno inoltre essere resi edotti del referente da contattare per richiedere ulteriori informazioni o chiarimenti.

✓ **BREXIT: CONSOB PUBBLICA ALCUNI CHIARIMENTI**

In data 2 gennaio 2021, la Consob, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 che ha introdotto disposizioni transitorie in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea, ha emanato due [comunicazioni](#) con cui si forniscono indicazioni e spiegazioni sul contenuto di tali disposizioni transitorie per gli aspetti di interesse, rispettivamente, degli intermediari britannici operanti in Italia e dei loro clienti.

In particolare, le comunicazioni, oltre a riepilogare quanto previsto nel Decreto-Legge, chiariscono che durante il periodo di prosecuzione temporanea dell'attività gli intermediari che prestano servizi di investimento in Italia mediante lo stabilimento di succursale mantengono l'adesione al sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie italiano (Arbitro per le Controversie Finanziario) e aderiscono al Fondo Nazionale di Garanzia (FNG) secondo il relativo Statuto. Entro il termine di trenta giorni successivi alla fine del periodo di transizione, gli intermediari britannici dovranno prendere contatti con il FNG e perfezionare gli atti richiesti per l'adesione, compreso l'adempimento degli obblighi di contribuzione. Per consentire ai clienti di conoscere quale Sistema di Indennizzo è chiamato a tutelarli, gli intermediari suddetti dovranno fornire ai clienti adeguate informazioni il più presto possibile e, in ogni caso, non oltre quaranta giorni dal giorno successivo al termine del periodo di transizione. La comunicazione ai clienti dovrà essere chiara e formulata in un linguaggio semplice. I clienti dovranno inoltre essere resi edotti del referente da contattare per richiedere ulteriori informazioni o chiarimenti.

✓ **CIRCOLARE 285/2013: IN CONSULTAZIONE LE DISPOSIZIONI SUL GOVERNO SOCIETARIO DELLE BANCHE E DEI GRUPPI BANCARI**

In data 24 dicembre 2020, Banca d'Italia ha posto in [consultazione](#) le modifiche alla Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, al fine di rafforzare, in linea con la Direttiva (UE) 2019/878 (CRD V), gli assetti di *governance* delle banche e di raccordare le attuali disposizioni con l'evoluzione del quadro normativo nazionale ed europeo.

In particolare, le principali modifiche hanno ad oggetto le disposizioni in materia di:

- definizione della categoria delle "banche di minori dimensioni o complessità operativa";

- quota di genere nella composizione degli organi di amministrazione e controllo delle banche;
- attribuzioni non delegabili dell'organo con funzione di supervisione strategica;
- definizione delle strategie aziendali;
- standard etici;
- incompatibilità del ruolo di presidente del comitato rischi;
- politica della gestione del dialogo da parte degli amministratori con gli azionisti:
- amministratori indipendenti;
- poteri dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione; e
- operazioni con parti correlate.

Il termine ultimo per l'invio di commenti e osservazioni è stato fissato al 21 febbraio 2020.

✓ **GOLDEN POWER: PUBBLICATI IN GAZZETTA UFFICIALE DUE DECRETI**

In data 30 dicembre 2020, sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, [Serie Generale n. 322](#), due Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, che individuano il perimetro di competenza della normativa sul *golden power*.

In particolare, i due decreti riguardano, rispettivamente:

- Decreto n. 179/2020: l'individuazione dei beni e dei rapporti di interesse nazionale nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2019/452;
- Decreto n. 180/2020: l'individuazione degli attivi di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

Entrambi i provvedimenti entreranno in vigore il 14 gennaio 2021.

Imprese di assicurazione

I. Normativa italiana

- ✓ CONTRIBUTO DI VIGILANZA: PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE UN PROVVEDIMENTO DELL'IVASS

In data 30 dicembre 2020, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il [Provvedimento IVASS n. 104 del 16 dicembre 2020](#) recante fissazione dell'aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 2021 ai fini della determinazione del contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e riassicurazione, ai sensi dell'articolo 335, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

In particolare, il Provvedimento dispone per l'esercizio 2021 l'aliquota per gli oneri di gestione da dedurre dai premi incassati nella misura del 4,07% dei predetti premi.

- ✓ DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA: PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE UN PROVVEDIMENTO DELL'IVASS

In data 28 dicembre 2020, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il [Provvedimento IVASS n. 101 del 15 dicembre 2020](#) (il "Provvedimento") che completa la disciplina in materia di distribuzione dei prodotti IBIPs e reca integrazioni e modifiche dei Regolamenti IVASS nn. 23/2008, 24/2008, 38/2018, 40/2018 e 41/2018, con l'obiettivo di razionalizzare e semplificare gli obblighi a carico degli operatori e accrescere il livello di tutela dei contraenti.

In particolare, il Provvedimento introduce una nuova disposizione transitoria in base alla quale gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o F del Registro degli intermediari assicurativi dovranno applicare le disposizioni di cui all'art. 4, comma 13 del Provvedimento IVASS n. 97/2020 che abrogano l'obbligo per tali intermediari di attestare annualmente il rinnovo del contratto di assicurazione della responsabilità civile o, in caso di contratto pluriennale, di confermare la relativa copertura, a partire dalla scadenza del 5 febbraio 2021.

Il Provvedimento è entrato in vigore il 29 dicembre 2020.